



ASSOLOMBARDA  
Piccola Industria

# Regolamento Piccola Industria



# Indice

Art. 1 Oggetto del Regolamento	5
Art. 2 Scopi	5
Art. 3 Attività	5
Art. 4 Definizione e requisito per accesso alle cariche	6
Art. 5 Elenco degli Organi	6
Art. 6 Comitato	7
Art. 7 Riunioni e convocazione del Comitato	7
Art. 8 Costituzione e deliberazioni del Comitato	7
Art. 9 Attribuzioni del Comitato	8
Art. 10 Consiglio Direttivo	8
Art. 11 Costituzione, convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo	9
Art. 12 Presidente	9
Art. 13 Procedura di elezione del Presidente di Piccola Industria, dei Vice Presidenti, dei membri del Consiglio Direttivo e altre cariche	10
Art. 14 Vice Presidenti	11
Art. 15 Difensore Piccola e Media Industria	11
Art. 16 Segreteria	12
Art. 17 Rinvio	13
Norme transitorie	13

*Approvato dal Consiglio Generale il 23 ottobre 2023*

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento di Piccola Industria prevista dall'art. 45 dello Statuto di Assolombarda.

## **Art. 2**

### **Scopi**

Piccola Industria concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e di intesa con la stessa, alla realizzazione degli scopi associativi indicati nell'art. 2 dello Statuto di Assolombarda, con particolare riferimento alle istanze specifiche delle PMI.

## **Art. 3**

### **Attività**

Piccola Industria in attuazione degli scopi di cui all'articolo 2:

- si impegna nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di tutte le forze sociali per lo sviluppo di cultura industriale e di spirito imprenditoriale;
- stimola nelle PMI la consapevolezza della loro funzione nell'economia ed in ambito associativo;
- realizza ogni iniziativa atta a tutelare, promuovere e diffondere i valori tipici delle PMI;
- esamina i problemi specifici delle PMI, elaborando proposte e promuovendone la realizzazione;
- svolge tutte le attività utili a tutelare in ambito territoriale gli interessi delle imprese di minori dimensioni;

- promuove i servizi su temi di specifico interesse per le imprese di minori dimensioni;
- trasferisce, a livello locale, i risultati dell'attività regionale e viceversa favorendo un proficuo flusso di informazioni;
- sottopone agli organi regionali e nazionali di Piccola Industria temi e problemi specifici.

## **Art. 4**

### **Definizione e requisiti per accesso alle cariche**

Si considerano appartenenti a Piccola Industria, nei termini di cui all'art. 45 dello Statuto di Assolombarda, le imprese che occupano fino a 249 dipendenti. Qualora un'impresa sia controllata da un'impresa o altro soggetto, secondo la figura prevista dall'articolo 2359, numero 1 del Codice Civile il limite dei 249 dipendenti si calcola conteggiando anche il numero di dipendenti del controllante. Qualora un'impresa appartenga a un gruppo aziendale, il limite dei 249 dipendenti si calcola con riferimento al totale dei dipendenti dell'attività industriale del gruppo.

Per l'accesso alle cariche della Piccola Industria, i requisiti dimensionali previsti dal presente articolo devono sussistere al momento dell'elezione.

Inoltre, per l'accesso alla carica di Presidente e Vice Presidente è richiesto, laddove applicabile, il requisito del doppio inquadramento dell'impresa. Per la definizione del requisito di doppio inquadramento si rimanda a quanto previsto dallo Statuto di Assolombarda.

## **Art. 5**

### **Elenco degli Organi**

Gli Organi di Piccola Industria sono:

- il Comitato;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Vice Presidenti.

## **Art. 6**

### **Comitato**

Il Comitato è composto dai rappresentanti della Piccola Industria, secondo la definizione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, che siano a qualsiasi titolo membri del Consiglio Generale o dei Consigli dei Gruppi di Assolombarda.

## **Art. 7**

### **Riunioni e convocazione del Comitato**

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal Presidente di Piccola Industria.

La convocazione avviene mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a sette giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

## **Art. 8**

### **Costituzione e deliberazioni del Comitato**

Il Comitato è presieduto dal Presidente di Piccola Industria. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno il 20% dei voti esercitabili. Il Comitato delibera a maggioranza semplice. Per il calcolo del quorum deliberativo non si tiene conto degli astenuti e schede bianche mentre si rilevano le schede nulle. Ciascun componente del Comitato ha diritto a un voto non delegabile.

Le riunioni che prevedono l'approvazione delle proposte di modifica del Regolamento sono valide con la presenza di almeno il 50% più uno dei voti esercitabili e il Comitato delibera con la maggioranza qualificata del 60% dei presenti.

Le riunioni che prevedono l'approvazione di una proposta di scioglimento di Piccola Industria sono valide con la presenza di almeno il 50% più uno dei voti esercitabili e il Comitato delibera con la maggioranza qualificata del 75% dei presenti.

L'efficacia di tali deliberazioni è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Generale di Assolombarda.

## **Art. 9**

### **Attribuzioni del Comitato**

Il Comitato, nella composizione di cui all'articolo 6, verrà convocato per:

- eleggere nel proprio ambito il Presidente e i Vice Presidenti;
- eleggere nel proprio ambito i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere nel proprio ambito i rappresentanti della Piccola Industria nel Consiglio Generale di Assolombarda;
- eleggere nel proprio ambito il Difensore PMI e il suo Presidente;
- deliberare su eventuali modifiche del Regolamento e sull'eventuale proposta di scioglimento di Piccola Industria;
- ricevere aggiornamenti sui progetti, attività, iniziative e approvazione delle linee guida del Presidente.

## **Art. 10**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dal Comitato Piccola Industria, resta in carica quattro anni o fino al termine del mandato del Presidente ed è composto da:

- il Presidente;
- cinque Vice Presidenti;
- dodici Consiglieri.

In aggiunta, sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo l'ultimo Past President della Piccola Industria e il Presidente del Difensore PMI.

Il Consiglio ha il compito di:

- coadiuvare il Presidente nella gestione dell'attività di Piccola Industria;
- designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui sia prevista la partecipazione di Piccola Industria, fermo restando le attribuzioni del Comitato per l'elezione dei rappresentanti della Piccola Industria nel Consiglio Generale di Assolombarda;
- designare il Presidente e i componenti del Difensore PMI, su proposta del Presidente di Piccola Industria da sottoporre al voto del Comitato.



## **Art. 11**

# **Costituzione, convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente di Piccola Industria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte all'anno. La convocazione avviene mediante avviso inviato, anche in via telematica, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Ciascun componente ha diritto a un voto non delegabile.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. Per il calcolo del quorum valgono le schede nulle e non si computano astenuti e schede bianche.

## **Art. 12**

# **Presidente**

Il Presidente, eletto dal Comitato nel proprio ambito, dura in carica quattro anni.

Il Presidente, direttamente o per il tramite di persone che egli stesso può delegare, rappresenta Piccola Industria nei rapporti interni nonché le esigenze della stessa nelle sedi esterne, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento associativo e secondo le deliberazioni dei competenti Organi di Assolombarda.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario se individuato o, in sua mancanza, dal Vicepresidente più anziano di età.

In caso di cessazione anticipata del mandato, per dimissioni o impedimento definitivo, il Vice Presidente vicario o, in sua mancanza, il Vice Presidente più anziano di età, avvia entro i trenta giorni successivi la procedura per le elezioni del nuovo Presidente. Il Presidente così eletto resta in carica fino al termine del mandato previsto per il suo predecessore.

## **Art. 13**

# **Procedura di elezione del Presidente di Piccola Industria, dei Vice Presidenti, dei membri del Consiglio Direttivo e altre cariche**

Il Presidente convoca il Comitato per la presentazione dei candidati Presidenti e, contestualmente, dichiara aperte le candidature alla carica di nuovo Presidente di Piccola Industria di Assolombarda. La convocazione avviene mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno trenta giorni prima della data della riunione.

Nel caso in cui il Presidente non proceda a inviare la convocazione entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del suo mandato, il Comitato si intende autoconvocato dopo ulteriori trenta giorni per procedere alle elezioni.

Le candidature dovranno essere presentate improrogabilmente entro i venti giorni successivi alla data di invio della convocazione del Comitato. Ciascuna candidatura deve pervenire, pena la sua nullità, completa dell'individuazione dei cinque Vice Presidenti, con eventuale indicazione tra questi del Vice Presidente vicario, e del programma del candidato Presidente. La candidatura di ciascun Vice Presidente può essere associata ad un solo candidato Presidente, pena la nullità delle loro candidature.

Successivamente alla riunione del Comitato di presentazione dei candidati Presidenti viene convocato un secondo Comitato elettivo. La convocazione avviene mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno venti giorni prima della data della riunione; contestualmente, sono dichiarate aperte le candidature alla carica di Consigliere. Le candidature devono essere presentate improrogabilmente entro i dieci giorni successivi alla data di invio della convocazione del Comitato. Non potranno candidarsi alla carica di Consigliere i candidati Presidente, i Vice Presidenti da loro individuati e il Presidente in carica.

Il Comitato elettivo procede all'elezione del nuovo Presidente unitamente ai Vice Presidenti da esso indicati.

Nel caso in cui i candidati Presidente siano due o più, i candidati Presidente non eletti che, in fase di prima votazione, superano il 30% delle preferenze hanno diritto a nominare tre rappresentanti, che faranno parte del Consiglio Direttivo (quota di riserva). Tali rappresentanti dovranno essere indicati tra i candidati Presidenti e/o Vice Presidenti ad essi associati, non eletti, ma che abbiano superato il 30% delle preferenze in fase di prima votazione.

Il candidato Presidente deve conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum necessario:

- in caso di candidato unico, la candidatura si intende respinta;
- in caso di due candidati, si ripete immediatamente la votazione e le due candidature si considerano respinte in mancanza del quorum minimo;
- in caso di più candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati e le due candidature si considerano respinte in mancanza del quorum minimo;
- in caso di parità fra voti favorevoli e contrari oppure fra due candidati, si ripete immediatamente la votazione; se il risultato della votazione è ancora di parità, il Presidente invia entro i successivi sette giorni la convocazione di una nuova riunione del Comitato per ripetere la votazione; se alla terza votazione non si raggiunge il quorum minimo o il risultato è ancora di parità, le candidature si intendono respinte.

Successivamente all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti da lui indicati, nel corso del medesimo Comitato, si procederà all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, in un numero di sei, nove o dodici, a seconda dell'entità della quota di riserva.

In un successivo Comitato, su proposta del Presidente, saranno eletti i tredici rappresentanti della Piccola Industria nel Consiglio Generale di Assolombarda. I Vice Presidenti saranno inseriti prioritariamente tra i rappresentanti, salvo non siano già presenti nel Consiglio Generale ad altro titolo. I rappresentanti della Piccola Industria nel Consiglio Generale di Assolombarda restano in carica fino al termine del mandato del Presidente.

Successivamente, su designazione del Consiglio Direttivo, il Comitato elegge il Difensore PMI e il suo Presidente che entrerà di diritto nel Consiglio Direttivo. Qualora il Presidente del Difensore PMI sia già un membro del Consiglio Direttivo, entrerà nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

Per tutte le cariche di cui al presente articolo, saranno ammesse solo le candidature in regola con i requisiti statutari.

## **Art. 14**

### **Vice Presidenti**

I Vice Presidenti, in numero di cinque, sono eletti all'interno della lista del Presidente, dal Comitato. Ciascuno dei Vice Presidenti sarà delegato dal Presidente a collaborare con lui nell'ambito di progetti e aree di attività di Piccola Industria.

## **Art. 15**

### **Difensore Piccola e Media Industria**

All'interno della Piccola Industria di Assolombarda è costituito il "Difensore Piccola e Media industria" ("Difensore PMI"). Il "Difensore PMI" è un Collegio formato da un massimo di cinque membri, incluso il suo Presidente, eletti dal Comitato su designazione

del Consiglio Direttivo. Il “Difensore PMI” ha il compito di vigilare e tutelare le PMI contro fatti, comportamenti, ritardi, omissioni, irregolarità, negligenze, disservizi, arbitrii e quant’altro da parte di Istituzioni ed Enti, pubblici e/o privati e imprese nonché di contribuire a renderne trasparente, imparziale, efficiente e corretta l’azione.

Tutti i membri del “Difensore PMI” devono essere figure di accertata esperienza, obiettività, serenità di giudizio, indipendenza, autorevolezza, prestigio.

I membri del “Difensore PMI” scadono con la cessazione, per qualunque motivo, del mandato del Presidente di Piccola Industria che li ha proposti.

La cessazione ha effetto dal momento in cui il “Difensore PMI” viene ricostituito. Ciò avverrà successivamente alla elezione del nuovo Presidente di Piccola Industria di Assolombarda.

I membri del “Difensore PMI” esercitano il loro incarico a titolo gratuito. Se nel corso del mandato un membro cessa dall’incarico per qualsiasi motivo, si potrà procedere alla cooptazione su proposta del Presidente di Piccola Industria in Consiglio Direttivo.

Per tutti i membri del “Difensore PMI” si applicano le incompatibilità previste dallo Statuto di Assolombarda. La carica di Presidente del “Difensore PMI” non è cumulabile con altra carica associativa in Assolombarda, tranne con quella di membro di Organo collegiale.

Nell’esercizio del loro mandato i membri del “Difensore PMI” si impegnano a fare uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù della carica ricoperta, a rispettare modelli di comportamento ispirati all’integrità, lealtà, eticità, autonomia e indipendenza. Si impegnano altresì a rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all’immagine di Assolombarda. Il “Difensore PMI” si riunisce su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. Il “Difensore PMI” si avvale di uno Sportello istituito presso la Segreteria di Piccola Industria di Assolombarda dove avrà la propria sede.

## **Art. 16**

### **Segreteria**

Piccola Industria si avvale di una Segreteria inserita nella struttura organizzativa di Assolombarda.

## **Art. 17**

### **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto di Assolombarda.

### **Norme transitorie**

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Generale di Assolombarda e sono immediatamente applicabili.

Dopo l'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Generale di Assolombarda:

- il Presidente e i Vicepresidenti eletti per il quadriennio 2021-2025 restano in carica fino al termine del proprio mandato;
- il Consiglio Direttivo eletto per il quadriennio 2021-2025 è integrato nella sua composizione con l'ultimo Past President della Piccola Industria di Assolombarda e resta in carica fino al termine del proprio mandato;
- il Comitato viene immediatamente integrato con i rappresentanti di Piccola Industria, secondo la definizione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- rappresentanti eletti dal Comitato nel Consiglio Generale di Assolombarda per il quadriennio 2021-2025 restano in carica fino al termine del proprio mandato.



[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
[www.genioimpresa.it](http://www.genioimpresa.it)

